

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACCESSO NELL'ANNO 2022 AI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE IN ESECUZIONE DELLA D.G.R. EMILIA ROMAGNA N. 1150 DEL 11.07.2022

Finalità

Il presente avviso pubblico è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

Art. 1 Requisiti per l'accesso

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- cittadinanza italiana;

oppure

- cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

oppure

- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;

- valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell'attestazione emessa dall'Inps nell'anno 2022 non superiore ad € 17.154,00 (graduatoria 1)

oppure

- valore ISEE ordinario oppure corrente contenuto nell'attestazione emessa dall'Inps nell'anno 2022 non superiore ad € 35.000,00 e calo del reddito Irpef superiore al 25% (graduatoria 2). Il calo del reddito Irpef deve essere autocertificato e comprovato mediante l'attestazione Isee corrente emessa dall'INPS nell'anno 2022 oppure, in assenza di un ISEE corrente, tramite il confronto dei redditi complessivi ai fini Irpef dei componenti il nucleo ISEE negli anni 2022 e 2021;

- titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato;

Oppure:

- titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita

Canone di locazione

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello utilizzato per la dichiarazione sostituiva unica (DSU).

Art. 2 - Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

Nel corso dell'anno 2022:

- avere ricevuto la concessione di un contributo del Fondo per la "morosità incolpevole" di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

- avere ricevuto la concessione di un contributo del Programma regionale per la "Rinegoziazione dei contratti di locazione" di cui alla DGR n. 1275/2021 e successive modifiche;

Per quanto riguarda specificamente la Graduatoria 1, è causa di esclusione essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica alla data di presentazione della domanda.

i cittadini assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica possono presentare domanda soltanto per la Graduatoria 2).

Art. 3 - Casi di non cumulabilità del contributo

I contributi del presente Bando non sono altresì cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto i comuni successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ovvero, comunque, interloquiscono con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate.

Art. 4 - Formazione della Graduatoria

Le domande ammesse provenienti da tutti i Comuni del Distretto saranno collocate in due graduatorie distrettuali distinte:

- Graduatoria 1: nuclei familiari con ISEE tra 0,00 e 17.154,00
- Graduatoria 2: nuclei familiari con ISEE tra € 0,00 e € 35.000,00 e con calo di reddito Irpef superiore al 25%

All'interno delle due graduatorie le domande saranno collocate in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale (approssimata alla seconda cifra decimale), ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Art. 5 - Contributo

Alle graduatorie saranno destinate le seguenti risorse complessive:

- Graduatoria 1 – 40% delle risorse disponibili per il Distretto;
- Graduatoria 2 - 60% delle risorse disponibili per il Distretto.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo le due graduatorie, fino ad esaurimento della quota di fondi disponibili.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano in eccesso rispetto al fabbisogno della graduatoria, la quota residua sarà immediatamente utilizzabile per l'altra graduatoria distrettuale.

Il contributo massimo concedibile è una somma fissa pari a 3 mensilità del canone per un importo massimo di € 1.500,00.

Il contributo è concesso al soggetto che ha presentato la domanda di contributo.

È possibile liquidare il contributo al proprietario in presenza di una delle seguenti condizioni:

- il soggetto beneficiario abbia richiesto la liquidazione al proprietario della abitazione;
- ai sensi della legge n. 431/1998, art. 11, comma 3, in caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di contributo potrà essere presentata domanda a partire dalle ore 12.00 del giorno **15 settembre 2022** e fino alle ore 12.00 del giorno **21 ottobre 2022** tramite piattaforma regionale on line:

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/sost/contributi-per-12019affitto-2022>

La compilazione e presentazione della domanda tramite piattaforma regionale può essere effettuata da parte del cittadino:

- tramite SPID/CNS/CIE;

- con l'assistenza fornita sia da soggetti privati (CAF, CAAF, Sindacati di settore, etc.) appositamente accreditati ed abilitati dalla Regione;
- con assistenza fornita da operatori dell'Unione del Sorbara

Art. 7 - Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo ISEE, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente oppure avente dimora o domicilio nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.

L'erogazione del contributo può avvenire solo su conti correnti bancari/postali italiani.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare ISEE.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari ISEE, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

Art. 8 - Pubblicazione esito dell'istruttoria

L'Unione del Sorbara, tramite i propri uffici, pubblicherà sul sito web istituzionale la graduatoria unica finale, formulata indicando il numero identificativo domanda assegnato in sede di ricezione della domanda stessa. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio dell'Unione gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni/opposizioni. Decorso tale termine il provvedimento si intende definitivo.

Avverso i provvedimenti definitivi, i richiedenti potranno ricorrere in via amministrativa all'autorità giudiziaria competente (T.A.R. per l'Emilia Romagna – sede di Bologna).

Il termine di conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di chiusura del bando

Art. 9 - Controlli

L'Unione effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Tali controlli sono eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo, secondo la modalità del controllo a campione.

Saranno effettuati controlli a campione nella misura del 20% delle autocertificazioni, con approssimazione per eccesso all'unità superiore mediante il sorteggio da effettuarsi tramite il programma di generazione di numeri casuali disponibile sul sito della Regione Emilia Romagna (www.regione.emiliaromagna.it/sin_info/generatore).

Il controllo avverrà confrontando i dati disponibili in anagrafica ed in altre banche dati ed acquisendo, se e ove necessario, la documentazione.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e cioè denuncia all'autorità giudiziaria per avere dichiarato il falso, il dichiarante decade dal beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In tal caso il responsabile del procedimento chiederà la restituzione dell'erogazione economica riconosciuta.

Saranno altresì effettuati controlli "*in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi*" sulla veridicità delle dichiarazioni così come previsto dall'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 come nel caso di quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell'applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo famigliare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, l'Unione, prima della erogazione del contributo, accerta preliminarmente che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), l'Unione, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo familiare non è conosciuto dai Servizi sociali.

In tali situazioni il responsabile del procedimento deve, nella comunicazione di avvio del procedimento, dare congrua motivazione del fondamento del dubbio sulla veridicità della dichiarazione

Art. 10 - Privacy

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente bando.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”

L'Unione è il titolare dei dati.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento a quanto indicato nella citata deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1150 del 11.07.2022 e alle disposizioni legislative di riferimento.

Art. 12- Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241, Capo II artt. 4, 5, 6 e 6 *bis*, il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente avviso è il responsabile dell'Area Servizi alla Persona: dott.ssa Claudia Bastai.

Data,

Il Responsabile
Area servizi alla Persona
Dott.ssa Claudia Bastai